

# Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

## **Collocazione organizzativa della funzione di "rating advisory"**

Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, par. 3.5

È stato chiesto di conoscere se sia in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza lo svolgimento di attività di “rating advisory” da parte di una struttura organizzativa della banca presso la quale siano già incardinate la funzione di sviluppo di modelli di rating e l’attività di attribuzione definitiva del rating alla clientela corporate attraverso “override”. Secondo quanto comunicato il “rating advisory” si sostanzia in una attività di consulenza alla clientela finalizzata a rendere note le caratteristiche salienti del sistema di rating, consentendo, pertanto, alla clientela stessa di comprendere le ragioni sottostanti alle condizioni dei finanziamenti offerti nonché di individuare aree su cui impostare azioni volte al miglioramento tecnico-gestionale, così da consentire un miglioramento del proprio rating.

L'attività di “rating advisory” verrebbe svolta attraverso:

- l’effettuazione di colloqui con la clientela da parte del personale della struttura in parola;
- la predisposizione di "tool" di autovalutazione per le imprese, disponibili anche sul sito internet della banca a beneficio di tutti gli interessati. Tali “tool” consentono ad un’impresa, attraverso l’indicazione dei principali dati di natura economico-finanziaria, di conoscere il proprio posizionamento rispetto alle imprese similari e di identificare le proprie aree di debolezza.

In proposito si osserva preliminarmente che le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare della Banca d’Italia n 263 del dicembre 2006) non contengono specifiche previsioni con riferimento alla funzione di “rating advisory”. Nondimeno, la fattispecie rappresentata può essere inquadrata sulla base dei principi in essa contenuti.

A tal fine, va tenuta separata l'attività di “rating advisory”, prestata in modo personalizzato alle imprese clienti sulla base di specifici colloqui, dall'attività di predisposizione di “tool” elettronici di autovalutazione.

Si ritiene che lo svolgimento dell'attività di "rating advisory" effettuata attraverso colloqui con le imprese sia di fatto assimilabile ad una attività di natura commerciale, essendo la stessa volta a “sviluppare” la relazione col cliente. Qualora tale attività sia esercitata da una struttura organizzativa che, oltre a funzioni di sviluppo di modelli, svolge anche attività di attribuzione definitiva di rating attraverso “override”, si ritiene che si configuri una situazione di conflitto di interesse potenzialmente in grado di incidere sull’integrità del rating.

Non si ravvisano, invece, controindicazioni, in ordine alla predisposizione di “tool” elettronici di autovalutazione da parte di una struttura organizzativa che svolga attività di sviluppo di modelli e di attribuzione del rating.